

CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Sede in Via dei Volsini n°60 – 04100 LATINA
C.F. 91003920591

STATUTO

ALLEGATO "B" AL N. 6.841 DI RACCOLTA

STATUTO

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. La Confcommercio della Provincia di Latina si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;

b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, è fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;

c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Confcommercio **propugna** nel Paese;

d) la solidarietà fra associati e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa;

e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;

f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;

g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;

h) l'europeismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. La Confcommercio della Provincia di Latina si impegna conseguentemente a

impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

i) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;

j) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;

k) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di **vivibilità** dell'ambiente e del territorio in cui si opera;

l) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;

m) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni alla Confcommercio della Provincia di Latina;

n) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;

o) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

TITOLO I

I PRINCIPI

Articolo 1

DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. La Confcommercio della Provincia di Latina, di seguito denominata anche Associazione, rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore terziario nonché in altre attività economiche di mercato nel territorio della provincia di Latina.
2. L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo dei Servizi delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese - Confcommercio, ne accetta lo Statuto, i principi **ispiratori** e le regole di comportamento di cui in preambolo.
3. L'Associazione rappresenta in via esclusiva e diretta la Confcommercio nella provincia di Latina.
4. Essa non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, con finalità in armonia con i propri scopi sociali, d'intesa con la Confcommercio.
5. L'Associazione ha sede in Latina. La sua durata è illimitata e l'assemblea può deliberarne lo scioglimento.

Articolo 2

FINALITA'

1. L'Associazione, nell'interesse generale degli associati:

a) promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici degli associati stessi nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con gli indirizzi della Confcommercio e delle Organizzazioni nazionali di categoria;

b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; in caso di contrasto di interessi, effettua azione conciliativa tra gli stessi e le componenti associative di pertinenza;

c) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale degli imprenditori e pone in atto le azioni necessarie alla formazione di aspiranti imprenditori, avvalendosi del supporto e della collaborazione della Confcommercio e delle Organizzazioni nazionali di categoria;

d) presta agli associati, tanto sul piano generale, quanto su quello specifico delle singole aziende, assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli imprenditori, anche attraverso l'invio di proprie pubblicazioni e di propri organi di stampa. A tal fine può assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle imprese e dei settori rappresentati, all'assistenza tecnica, finanziaria, contabile,

previdenziale e sociale delle aziende, e vi concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari;

e) assiste e rappresenta gli associati nella stipulazione di contratti collettivi e nella promozione di ogni altra intesa o accordo di carattere economico o finanziario, in conformità al disposto dell'articolo 3 dello Statuto **Confederale**;

f) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta od ammessa;

g) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori;

h) **espleta** ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dagli organi statutaria ad essa direttamente affidato.

TITOLO II

RAPPORTI ASSOCIATIVI

Articolo 3

SOCI EFFETTIVI

1. Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci Effettivi:

a) le Associazioni Territoriali costituite nel territorio della provincia, denominate anche **Ascom**, che tutelano gli specifici interessi delle imprese associate in esse **inquadrate** e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, d'intesa con l'Associazione;

b) le Associazioni/Federazioni provinciali di categoria, che tutelano gli specifici interessi delle categorie rappresentate e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche di settore, d'intesa con l'Associazione.

Articolo 4

SOCI ADERENTI

1. Possono associarsi in qualità di soci aderenti:

a) tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo ovvero ogni altra attività ausiliaria nei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi delle Professioni e delle Piccole e Medie imprese che svolgono la propria attività nel territorio della provincia di Latina;

b) direttamente o tramite la loro Associazione/Federazione provinciale di categoria, gli aspiranti imprenditori dei settori rappresentati, gli imprenditori anziani del Commercio, del Turismo e dei Servizi delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, nonché altre organizzazioni che perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli della Associazione, nonché gruppi di aziende organizzate, secondo modalità e condizioni deliberate dalla Giunta.

Articolo 5

MODALITA' DI ADESIONE DELLE IMPRESE

1. I soggetti richiedenti, per aderire alla Associazione, presentano domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. Sull'eventuale diniego delibera la Giunta entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda stessa.

2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata entro i trenta giorni successivi alla adozione del provvedimento di diniego. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

3. Contro la deliberazione della Giunta è ammesso, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio che, previo eventuale parere del Collegio dei Probiviri, decide nel termine di ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione agli interessati.

4. L'adesione impegna l'aderente a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno con inizio dalla data di adesione. Da tale data decorrono tutti gli obblighi e i diritti sociali.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dall'aderente formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.

6. L'adesione attribuisce la qualifica di Socio dell'Associazione e del sistema **Confederale** e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello **Confederale**.

7. Le imprese, al momento dell'adesione, sono **inquadrate** nelle **Ascom** Territoriali e nelle associazioni o federazioni di categoria competenti. L'associazione assume e cura direttamente la tutela degli interessi degli Operatori della provincia di Latina facenti parte di comparti merceologici che non esprimono una Associazione/Federazione provinciale di categoria.

8. I Soci sono tenuti a corrispondere alla Associazione i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere della Confcommercio e dalle delibere

dell'Associazione, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

9. La posizione di iscritto ed il relativo contributo associativo è **intrasmisibile** ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

10. Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui all'art. 10, ovvero rappresentare l'Associazione in Enti o Commissioni ai sensi dell'art. 2, lettera f.

11. Il Presidente dell'Associazione, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Articolo 6

DECADENZA E RECESSO DEI SOCI

1. La qualità di Socio aderente si perde:

- a) per recesso fatti salvi gli obblighi di cui al precedente articolo 5;
- b) per decadenza deliberata dalla Giunta in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione ovvero dagli Organi dell'Associazione o per grave e ripetuta violazione delle norme del presente Statuto o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per mancato pagamento dei contributi associativi;
- d) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea nelle forme previste dal presente Statuto.

2. La qualità di Socio Effettivo si perde:

- e) per decadenza deliberata dalla Giunta in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione ovvero dagli Organi dell'Associazione o per grave e ripetuta violazione delle norme del presente

Statuto;

f) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea nelle forme previste dal presente Statuto.

3. La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 7

SANZIONI

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta a carico del Socio, per i casi di violazione statutaria, sono:

- a) la **deplorazione** scritta;
- b) la sospensione;
- c) la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli Organi.

3. E' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da parte del soggetto **sanzionato**, contro le sanzioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla notifica.

Articolo 8

DOPPIO INQUADRAMENTO

1. Il contestuale inquadramento delle Imprese, nell'Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella nazionale di categoria, costituisce il fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

2. L'Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione alla stessa struttura associativa comporta l'automatica e contestuale adesione a quella di categoria, e viceversa.

3. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un Collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione e composto da un rappresentante dell'Associazione e da un rappresentante designato dalla Associazione/Federazione Nazionale di Categoria interessata.

TITOLO III

SOCI EFFETTIVI

Articolo 9

SOCI EFFETTIVI

1. Le **Ascom** Territoriali e le Associazioni/Federazioni provinciali di Categoria sono retti dai loro Statuti, che non contrastino con il presente e che prima della loro adozione dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta dell'Associazione, così come ogni successiva modifica dovrà essere preventivamente autorizzata dalla stessa, per l'eventuale adeguamento che, nel tempo, dovesse risultare necessario, anche a seguito di eventuale modifica dello Statuto provinciale.

2. A richiesta dell'Associazione, i soci effettivi si impegnano altresì, anche successivamente alla loro adozione, a modificare i propri statuti entro sessanta giorni dalla data di invio della richiesta stessa.

3. I Soci Effettivi sono tenuti ad osservare tutte le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, nonché tutte le disposizioni da questa emanate, ed ad osservare scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

4. I Soci Effettivi, nello svolgimento di attività presso privati, Banche, Enti, Organismi ed Autorità locali, provinciali, regionali e nazionali,

nell'organizzazione di convegni, assemblee, nella stipula di convenzioni di qualsiasi natura a favore della stessa struttura o a favore dei propri aderenti anche in relazione alla fornitura, in proprio o a mezzo terzi, di prestazioni di servizi, consulenze di qualsiasi natura e genere, nelle manifestazioni di qualsiasi tipo, nella richiesta di specifici contributi e/o nelle richieste di patrocinio, sono tenute ad informare preventivamente il Direttore dell'Associazione a concordare gli indirizzi da seguire.

5. I Soci Effettivi devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere uno Statuto in armonia con il presente Statuto;
- b) avere una adeguata e **verificabile** rappresentatività organizzativa;
- c) avere capacità adeguate al perseguimento dei fini statutari;
- d) garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- e) adottare elementi identificativi, a partire dal logo, tali da **connotare** chiaramente l'appartenenza al sistema Confcommercio.

6. Ai fini del precedente comma 5 i Soci Effettivi devono inviare annualmente all'Associazione l'elenco dei nominativi dei propri aderenti e copia del rispettivo bilancio e di altra idonea documentazione attestante la situazione economico-finanziaria ed organizzativa.

7. Per il costante monitoraggio della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 5, l'Associazione può effettuare verifiche presso i Soci Effettivi.

8. I Soci effettivi conformano la loro azione ai principi, agli scopi ed ai requisiti previsti dal presente Statuto.

9. Possono essere eletti alle cariche sociali dei Soci Effettivi, gli

Operatori e gli Ausiliari che svolgono la propria attività, anche in modo non prevalente, nei settori rappresentati; i legali rappresentanti o altra persona munita di delega da parte dell'impresa, ovvero di procura speciale in caso di società di capitali; uno dei soci in caso di società di persone.

10. Il Presidente provinciale dell'Associazione può nominare un suo Delegato presso un Socio Effettivo qualora siano emerse carenze nella gestione organizzativa o amministrativa.

11. Il Delegato ha il compito di accertare la situazione proponendo al Presidente provinciale iniziative idonee a sanare i vizi e le carenze emersi.

12. Il Presidente dell'Associazione, valutata la relazione effettuata dal Delegato in ordine alla situazione riscontrata, ovvero qualora l'attività del Delegato stesso sia stata ostacolata, e riscontrati motivi di urgenza, può nominare un Commissario, informandone la Giunta alla prima riunione utile.

13. Il Presidente dell'Associazione, sentita la Giunta, nomina un Commissario anche quando ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante dell'Organizzazione interessata o quando ciò sia suggerito da circostanze o esigenze gravi.

14. Il Commissario ha tutti i poteri degli Organi statutari del Socio Effettivo.

TITOLO IV

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 10

ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 11

DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

1. Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, salvo dimissioni o decadenza e, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti, non sono retribuite.
2. Gli eletti in Organi **collegiali** non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica ricoperta in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
3. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme del presente Statuto o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

Articolo 12

INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta nonché di Direttore ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2, con incarichi di carattere politico e con mandati parlamentari.
2. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta dall'Associazione.

Articolo 13

ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta:
 - a) dal Presidente dell'Associazione;
 - b) dai Presidente dei Soci Effettivi;
 - c) dai Delegati dei Soci Effettivi, nel numero risultante dall'applicazione del successivo comma 3.
2. A ciascuna **Ascom** Territoriale, è attribuito un voto ogni 10 soci o frazione, in regola con il versamento del contributo **interassociativo**, relativo all'anno precedente quello in cui si svolge l'adunanza. A ciascuna Associazione/Federazione provinciale, è attribuito un voto ogni 20 soci o frazione, in regola con il versamento del contributo **interassociativo**, relativo all'anno precedente quello in cui si svolge l'adunanza.
3. I voti attribuiti a ciascun Socio Effettivo sono così ripartiti:
 - d) il 60% (sessanta per cento) al Presidente;

e) il 40% (quaranta per cento) ai Delegati, a ciascuno dei quali spetta un voto.

L'eventuale frazione di voto è attribuita al Presidente.

4. I Presidenti dei Soci Effettivi possono farsi rappresentare dal componente di un Organo deliberante della propria Organizzazione.

5. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto e il Direttore dell'Associazione.

Articolo 14

ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E SCRUTATORI

1. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre Scrutatori ed il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea.

2. Quando si tratti del rinnovo di cariche sociali, di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, il Segretario dovrà essere un Notaio o un Delegato **Confederale**.

Articolo 15

ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante invito da inviarsi a mezzo raccomandata, o telefax, o posta elettronica almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione. Se all'ordine del giorno vi è

l'approvazione di bilanci, l'avviso di convocazione deve contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni, e delle ore in cui gli stessi ed i documenti annessi possano essere consultati.

3. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente dell'Associazione o il Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente deve provvedervi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata, entro i trenta giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno tre giorni.

Articolo 16

ASSEMBLEA: VALIDITA'

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione **allorché** siano presenti un numero di componenti che disponga di almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci Effettivi. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

2. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità delle votazioni, a meno che l'Assemblea stessa, per voto palese e a maggioranza dei voti decida diversamente.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi non computandosi le **astensioni**, né i voti bianchi o nulli.

4. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di

rappresentanti che disponga di almeno la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei Soci. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.

5. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

6. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiarerà eletto il più anziano di iscrizione associativa.

Articolo 17

ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:

a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e generale dell'Associazione vincolanti per tutti i Soci, componenti e strutture;

b) elegge il Presidente dell'Associazione;

c) elegge i membri dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, nonché i rispettivi Presidenti;

d) entro il 30 giugno di ciascun anno approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione, nonché il bilancio preventivo dell'anno successivo e le relative linee programmatiche. La convocazione del 30 giugno potrà essere **procrastinata** non oltre il 30 settembre con delibera della Giunta;

e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria:

f) delibera le modifiche al presente Statuto;

g) delibera lo scioglimento della Associazione compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;

h) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Articolo 18

CONSIGLIO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio è composto:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) dai Presidente in carica dei Soci Effettivi;
- c) dal Presidente in carica del Gruppo provinciale Giovani Imprenditori;
- d) dal Presidente in carica del Gruppo provinciale Terziario Donna;
- e) dal Presidente in carica dell'**Enasco** provinciale;
- f) dal Legale rappresentante in carica delle Società in cui la partecipazione dell'Associazione è superiore al 50 per cento;
- g) dai Componenti gli Organi delle Associazioni/Federazioni nazionali, ovvero della Confederazione;
- h) da eventuali ulteriori cinque membri cooptati direttamente dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente, da scegliersi tra persone di **notoria** competenza nei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese;
- i) dal Presidente Onorario e dal Consigliere **Onoraro** eventualmente nominati dall'Assemblea.

2. La decadenza dal Consiglio, per l'assenza ingiustificata da tre sedute consecutive, viene deliberata dal Consiglio stesso.

3. Il Presidente di un Socio Effettivo può richiedere al Consiglio di farsi rappresentare in seno allo stesso per la durata della sua carica, da un membro del Consiglio della propria Organizzazione. Il Consiglio delibera entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 19

CONSIGLIO: CONVOCAZIONE E VALIDITA'

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, almeno ogni 4 mesi, e comunque, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda almeno il 50% (cinquanta per cento) dei suoi componenti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti, il Presidente deve provvedervi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza vi provvederà entro i successivi trenta giorni il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'avviso di convocazione, da inviarsi a mezzo raccomandata, o telefax, o posta elettronica, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.
4. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno tre giorni.
5. Le sedute sono valide se risulta presente almeno 1/3 dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte, salva diversa decisione, con la maggioranza dei presenti.
7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi salvo che il Presidente o la metà dei Consiglieri non faccia richiesta di votazione segreta. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Articolo 20

CONSIGLIO: COMPETENZE

1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
 - a) determina le direttive di azione dell'Associazione;
 - b) nomina tra i propri componenti, su proposta del Presidente, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, due Vice Presidenti, l'Amministratore e i Componenti la Giunta;
 - c) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai Soci;
 - d) predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
 - e) approva e modifica i regolamenti interni;
 - f) delibera tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni sulla costituzione o partecipazione agli Organismi di cui all'art. 2 lettera d) del presente Statuto, nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - g) delibera inappellabilmente, sulla relazione del Presidente, la decadenza dalle cariche sociali dei membri degli Organi Statutari;
 - h) può nominare un Presidente Onorario e un Consigliere Onorario scelti tra i Dirigenti che hanno svolto con particolare dedizione e competenze un servizio prolungato negli anni a favore dell'Associazione;
 - i) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675.

Articolo 21

GIUNTA: COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, dall'Amministratore, da cinque componenti eletti dal Consiglio in modo da garantire una adeguata partecipazione dei settori rappresentati.

2. In caso di vacanza di un membro di Giunta, per dimissioni o decadenza a qualsiasi causa dovuta, provvederà alla sua sostituzione il Consiglio eleggendo un proprio componente, il quale scadrà insieme a quelli in carica all'atto della sua designazione, salvo dimissioni o decadenza anticipata.

3. La Giunta:

a) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio **riferendone** alla prima adunanza dello stesso per la convalida del proprio operato;

b) provvede all'Amministrazione della Associazione, tranne per ciò che è statutariamente demandato al Consiglio;

c) promuove la costituzione delle **Ascom** Territoriali e delle Associazioni/Federazioni provinciali di categoria;

d) delibera sulle domande di adesione;

e) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione;

f) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;

g) provvede alle **designazioni** ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione in Organismi, Enti o Commissioni; ove sia richiesta particolare competenza tecnica possono essere designati o nominati anche non

soci;

h) su proposta del Direttore assume e licenzia il personale.

Articolo 22

GIUNTA: CONVOCAZIONE

1. La Giunta, mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, o telefax, o posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente, che la presiede, ogni volta lo ritenga necessario con preavviso di almeno cinque giorni.

2. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno tre giorni. In ogni caso la presenza alle riunioni di tutti i componenti sana vizi eventuali di convocazione. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. A ciascun componente spetta un voto. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Articolo 23

PRESIDENTE

1. Può essere eletto Presidente ciascun legale rappresentante dei Soci Effettivi; ogni imprenditore associato o persona delegata dall'impresa associata in regola con il pagamento dei contributi associativi.

2. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare.

3. Il Presidente può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo;

4. Il Presidente inoltre:

- a) ha la gestione ordinaria dell'Associazione;
- b) attua le deliberazioni degli organi **collegiali** ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- c) convoca e presiede le riunioni di Consiglio e di Giunta;
- d) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- e) può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse della Associazione;
- f) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- g) può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro convalida;
- h) può delegare competenze ai Vice Presidenti ed ai componenti gli Organi.

5. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente **Interinale** e convoca, entro novanta giorni dalla vacanza, l'Assemblea che provvede, alla elezione del nuovo Presidente.

Articolo 24

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, unitamente al Presidente, anche fra i non soci.

2. Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva. Il nuovo eletto rimane in

carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

3. In caso di vacanza, subentra il membro supplente più anziano.

Articolo 25

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI: FUNZIONI

1. Il Collegio dei Revisori Contabili ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell'Associazione, di cui riferisce agli Organi.

2. Il Collegio vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto, verifica che il bilancio sia conforme alle risultanze contabili e compie in genere tutti gli atti di vigilanza e controllo riservati al Collegio dalla legge.

3. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli Organi.

4. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare alla Assemblea Generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

5. Il Collegio dei Revisori Contabili, ha la facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio. Ove il Presidente non **reputi** fondate le motivazioni e non **convochi** il Consiglio entro quindici giorni, la questione viene deferita da una delle parti al Consiglio dei Probiviri che si pronuncia sulla convocazione nel termine di trenta giorni.

Articolo 26

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e un supplente eletti dall'Assemblea anche fra i non soci.

2. Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su

tutte le questioni che non siano riservate dal presente Statuto ad altri Organi, anche in relazione alla applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere inappellabile e vincolante per i Soci aderenti ed i Soci Effettivi, su ogni controversia tra i Soci o tra gli stessi e l'Associazione, che ad esso venga deferita la Presidente della Associazione o dalle parti tra cui la controversia è insorta. La pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale.

3. La carica di **Probiviro** è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

Articolo 27

DIRETTORE

1. Il Direttore della Associazione, è capo del personale e responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. **Coadiuva** inoltre il Presidente e gli Organi **Collegiali** nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato **confederale**.

Articolo 28

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

1. E' istituito il Gruppo Giovani Imprenditori della Associazione composto dagli associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.

2. Il funzionamento del Gruppo è regolato a termini dell'articolo 32 dello Statuto **Confederale**.

Articolo 29

TERZIARIO DONNA

1. E' istituito il Gruppo Terziario Donna della Associazione composto dalle **Imprenditrici** associate.
2. Il funzionamento del Gruppo è regolato a termini dell'articolo 33 dello Statuto **Confederale**.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

Articolo 30

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è formato:
 - a) dai beni mobili ed immobili e valori acquisiti dalla Associazione o ad essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
 - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
2. I proventi dell'Associazione sono formati da:
 - c) contributi ordinari e straordinari deliberati dagli Organi della Confcommercio, nonché dai competenti Organi della Associazione;
 - d) oblazioni volontarie;
 - e) proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio.

Durante la vita dell'Associazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 31

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 32

REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La regolamentazione dei flussi finanziari dell'intero sistema Confcommercio della Provincia di Latina è fattore essenziale ed irrinunciabile di coesione e funzionalità del Sistema Associativo, responsabilizza i Soci ed è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio. Il regolamento è parte integrante del sistema delle regole fissate dallo Statuto, la sua mancata applicazione costituisce elemento grave di violazione dello Statuto ed in tal senso **sanzionabile**.

Articolo 33

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, che dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengono almeno il 75% (settantacinque per cento) dei voti spettanti alla totalità dei Soci Effettivi e **delibererà** con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei votanti.

2. La stessa assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri ed indicando la modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui

all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 34

NORME FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore nel momento stesso della sua approvazione.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme contenute nello Statuto **Confederale** e quelle del Codice Civile in quanto applicabili.

Articolo 35

NORME TRANSITORIE

1. I Soci Effettivi devono adeguare i propri Statuti in conformità al presente Statuto entro sei mesi dalla sua approvazione;

2. I Soci Effettivi, i cui Organi sono in regime di **prorogatio** alla data di approvazione del presente Statuto, devono rinnovare gli Organi entro sei mesi dalla data citata;

3. Ai fini dell'applicazione del comma 3 art. 23 il computo dei mandati decorre dalla data di approvazione del presente Statuto;

4. I protocolli di intesa, accordi, e simili, fra l'Associazione e i Soci Effettivi/Aderenti, anche se stipulati in data antecedente alla data di approvazione del presente Statuto, se contenenti clausole o norme in contrasto con il presente Statuto sono nulli.

5 - I Presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, dopo l'approvazione del presente Statuto, sono eletti dai componenti medesimi dei rispettivi Collegi alla prima riunione utile, in deroga a quanto

fissato dall'art. 17 punto 1 lettera C.

Firmato: **Zottola** Vincenzo

Antonio Fuccillo Notaio